



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

causa n. 1146/2012 rgac

S. Spa c. A. C. I. Srl

Il giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.9.2012 rileva che:

- occorre provvedere in via definitiva sulla istanza di sospensione ex art. 615 cpc dell'efficacia esecutiva di titolo giudiziale posto a fondamento dell'opposto precetto;
- difatti dopo la presentazione della citazione in opposizione la sospensione è stata concessa, con decreto inaudita altera parte in data 19.7.12, ma solo, "allo stato e sulla base della prospettazione dell'opponente e dei documenti prodotti", in via temporanea fino alla udienza di prima comparizione con riserva in tale occasione di prorogarla, modificarla o revocarla mentre, successivamente, su istanza del convenuto opposto, è stata fissata udienza anteriore alla prima di comparizione ai soli fini della decisione sulla conferma, revoca o modifica del detto decreto;
- va ritenuto, alla luce dei fatti allegati e dei documenti prodotti dal convenuto, il venir meno dell'esistenza di gravi motivi, ed in particolare del fumus boni iuris dell'opposizione, per la conferma / proroga della sospensione;
- ed invero è certo che l'originaria cancellazione della società convenuta dal registro delle imprese sia stata a sua volta successivamente cancellata ex art. 2191 cc per insussistenza dei presupposti di legge della prima cancellazione;
- gli effetti della iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 cc, ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta nello stesso registro, sono quelli affermati da Cass. S.U. 9.4.2010 n. 8426, conosciuta dalle parti, e ribaditi recentemente da Cass. 23.7.2012 n. 11410;
- ne deriva l'effetto ex tunc della seconda iscrizione, la presunzione della continuazione ininterrotta della attività sociale e la negazione della estinzione della società;
- viceversa non è sostenibile che l'iscrizione della prima cancellazione determini la inopponibilità ai terzi, i quali medio tempore abbiano fatto affidamento su quest'ultima invocandone gli effetti, della iscrizione della seconda cancellazione, atteso che l'efficacia positiva della pubblicità dichiarativa consiste in una presunzione di conoscenza dei fatti iscritti e non già nella opponibilità di un fatto non vero solo perché iscritto;

perché iscritto;

-resta ferma l'udienza di prima comparizione già fissata;

P. Q. M.

Visto l'art. 615 cpc

revoca il decreto di sospensione concesso inaudita altera parte in data 19.7.12 e ne esclude ogni proroga.


Ascoli Piceno, li 26.9.2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Patrizia Rolli
Patrizia Rolli

Il giudice
dott. Giovanni Boeri

Giovanni Boeri



IL CASO.it